

STATUTO CONSORZIO DI TUTELA DEL MIELE DELLA LUNIGIANA DOP.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta "Miele della Lunigiana", di seguito "Consorzio" è stato originariamente costituito in forma volontaria tra i produttori di miele dei quattordici comuni che costituiscono il territorio della Comunità Montana della Lunigiana.

Onde adeguarsi a quanto disposto dalle leggi e dalle normative intervenute nel tempo dopo la sua costituzione ed allo scopo di tutelare nelle forme più opportune e nel migliore dei modi l'interesse generale della Denominazione, lo Statuto è modificato nel presente testo con atto pubblico del notaio Dottor Vertere Morichelli Repertorio n.736/1 del 28/12/2001.

Il Consorzio è regolato dalle norme del presente Statuto ed eventuali Regolamenti, approvati dagli Organi Istituzionali competenti, nonché dalla Legge n.526 del 21.12.99 e successive eventuali modifiche, e successivi decreti Ministeriali attuativi.

Art.2

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2051.

Il Consorzio ha sede legale in Fivizzano presso gli uffici della Comunità Montana, piazza della Libetrà n.17.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere eventuali sedi secondarie, sedi staccate nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

SCOPI-COMPITI.ATTRIBUZIONI

Art.3

Il Consorzio Miele della Lunigiana DOP è costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile ed ha funzioni di tutela, vigilanza, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura in generale degli interessi relativi alla denominazione protetta.

Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art 10 del Regolamento (CE) n.2082/92.

Il Consorzio.

- avanza proposte di natura regolamentare e svolge compiti

consultivi relativi al prodotto interessato ;

- definisce programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni, promuove l'adozione di delibere con le modalità ed i contenuti di cui all'art.11 del D.Lgs. 30 Aprile 1998, n.173 purchè rispondano ai requisiti di cui al comma 17 dell'art.14 della legge 526/99;
- collabora con tutti gli Organismi ed Enti operanti sul territorio della Lunigiana incaricati all'adeguamento normativo che si renda necessario ;
- provvede alla cura degli aspetti amministrativi, legali, giurisdizionali e di tutela dell'immagine;
- collabora con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, secondo le direttive impartite dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nell'attività di vigilanza, tutela, salvaguardia della DOP ;
- nell'ambito dello scopo sociale il Consorzio può svolgere altre attività, purchè consentite dalla normativa vigente, di tipo complementare e/o connesse.

TITOLO II DEGLI ASSOCIATI

Art.4

Il Consorzio è aperto agli apicoltori, i trasformatori e i confezionatori che sono impegnati nella produzione, nella lavorazione, nel confezionamento e nella commercializzazione del "Miele della Lunigiana" DOP

Sono ammessi a far parte del Consorzio :

- a) gli apicoltori, ossia, le persone fisiche, giuridiche e gli enti che a qualsiasi titolo (proprietà, uso, usufrutto, affitto, comodato, compartecipazione, etc.) conducono allevamenti apistici rispondenti ai requisiti previsti nel disciplinare.

Qualora le arnie risultino congiuntamente condotte da più persone, i conduttori dovranno designare, all'atto della presentazione della domanda d'ammissione, la persona alla quale sarà delegata la rappresentanza della impresa in seno al Consorzio.

Gli affittuari, i compartecipanti, i comodatari, gli usufruttuari e gli utenti ammessi a far parte del Consorzio decadono dalla loro qualità di soci alla scadenza del contratto di affitto, di compartecipazione, di comodato ovvero al consolidamento dell'usufrutto ovvero al termine del relativo rapporto.

Il proprietario del bene affittato o concesso in

comodato, in compartecipazione, in uso o in usufrutto, ove già iscritto al Consorzio, durante il periodo di validità del contratto non potrà esercitare il diritto di voto e riacquisterà, al termine del relativo rapporto la qualifica di socio senza pagare alcuna tassa di ammissione.

- b. I trasformatori, purché abbiano i loro stabilimenti ubicati nel territorio e purché abbiano quale attività l'estrazione e la lavorazione del miele destinato alla produzione della DOP "Miele della Lunigiana" e siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo di controllo autorizzato.
- c. I confezionatori, sempreché abbiano i loro stabilimenti in proprietà, in affitto o ad altro valido titolo entro i confini del territorio e purché abbiano quale attività l'invasettamento del miele destinato alla produzione della DOP "Miele della Lunigiana" e siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo di controllo autorizzato.

II Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di presentazione delle domande di ammissione, i documenti da allegare, i relativi eventuali oneri a carico del presentatore della domanda.

Per la migliore valutazione di ciascuna domanda di ammissione nonché in ogni altro caso di variazione del rapporto sociale, la struttura operativa consortile dovrà in ogni caso sottoporre al Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni controlli, un'analitica relazione evidenziante, fra l'altro, i seguenti elementi:

- Consistenza effettiva e stato di fatto rilevato (condizioni produttive, base varietale, etc) dell'apiario/i di pertinenza del candidato socio;
- Consistenza, capacità produttiva e regolarità delle autorizzazioni previste dalla legge e degli impianti di produzione, lavorazione e invasettamento del candidato socio.

Il socio o il candidato socio sarà tenuto al rimborso della sopradette spese di istruttoria nei limiti periodicamente fissati dal Consiglio di Amministrazione.

III L'impegno del Socio di far parte del Consorzio si intende assunto per tre esercizi ed è tacitamente e successivamente rinnovato per un uguale periodo di tempo, salvo disdetta da darsi con lettera raccomandata da inviarsi 6 mesi prima della scadenza del triennio.

IV La qualifica di socio e la connessa quota consortile sono intrasmissibile per atto tra vivi,

sono invece trasmissibili per successione mortis causa.

La quota consortile non è rivalutabile.

Art. 5

Per l'ammissione al Consorzio è dovuta, *una tantum*, una quota di accesso e di partecipazione al patrimonio immateriale accumulato dal Consorzio Miele della Lunigiana DOP, denominata tassa di ammissione, che verrà stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Quando vi sia passaggio di proprietà per successione *mortis causa* o per divisione patrimoniale, ovvero nei casi di mera modificazione della natura giuridica del Socio, non sarà dovuta alcuna tassa di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione la nuova consistenza e intestazione.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche:

- a. nel caso di fusione societaria - sia per incorporazione che mediante costituzione di nuova società - qualora tutte le società partecipanti alla fusione siano già socie del Consorzio; nell'ipotesi, invece, in cui una o più delle società partecipanti alla fusione, pur possedendo i requisiti per essere individualmente ammesse a far parte del Consorzio, non ne facciano parte, la società incorporante o la società risultante dalla fusione dovranno integrare la tassa di ammissione in misura corrispondente all'attività svolta nell'ultimo esercizio dalla società non socia,
- b. nel caso di scissione di una società socia, relativamente a quella/e società risultante/i dalla scissione in capo alla/e quale/i sia continuata l'attività oggetto della originaria iscrizione al Consorzio della società scissa;
- c. nel caso di trasferimento, per atto tra vivi, di azienda socia tra coniugi ovvero tra parenti entro il 3° e affini entro il 2° grado.

In tutti gli altri casi di trasferimento per atto tra vivi di azienda socia, il nuovo titolare verrà ammesso nel Consorzio previa delibera del Consiglio di amministrazione che accerti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Statuto, ma con riduzione del 50% della tassa di ammissione.

Art.6

I soci dovranno corrispondere al Consorzio un contributo annuale.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibererà l'entità del contributo che dovrà essere calcolato secondo i seguenti criteri:

- a) un contributo annuale commisurato ai quintali di miele prodotti e/o al numero di

- alveari dell'azienda relativamente alla DOP;
- b) un contributo annuale commisurato ai chilogrammi di miele DOP;
- c) un contributo annuale commisurato alle quantità di miele DOP confezionato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare contributi straordinari annuali qualora fenomeni climatici comportino gravi crisi produttive di miele DOP.

DEI DOVERI DEI CONSORZIATI

Art. 7

I soci sono tenuti a rimettere al consorzio le denunce della consistenza degli apiari destinati alle produzioni di miele DOP ed eventuali variazioni.

Tutti i soci sono tenuti ad effettuare, con le modalità stabilite dal CDA e/o dai regolamenti specifici, le denunce sia riguardo alla consistenza degli impianti apistici, sia riguardo alle produzioni di miele DOP.

Art. 8

Il Socio è obbligato a non assumere in alcun caso e sotto qualsiasi forma comportamenti lesivi degli interessi del Consorzio e dei suoi associati in quanto tali o comunque suscettibili di ledere gli interessi generali ed il prestigio del territorio della Lunigiana. Resta salva per il socio ogni azione legale individuate a salvaguardia dei suoi diritti.

Con l'accettazione dello Statuto e l'ammissione a socio, il socio stesso delega incondizionatamente a tutelare legalmente detti interessi.

DEI COTROLLI

Art. 9

I soci devono assoggettarsi a tutti i sopralluoghi, verifiche ed altre modalità di vigilanza volute dallo Statuto Consortile, dai Regolamenti e dalla Legge.

DELLE SANZIONI

Art. 10

Il Socio che si renda inadempiente agli impegni assunti verso il Consorzio, violando le disposizioni del presente Statuto, del Disciplinare di produzione e del Regolamento del Consorzio, incorre, in relazione alla gravità dell'infrazione, nelle seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida;
- b) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di tre volte il contributo annuale,
- c) esclusione dal Consorzio

La censura è una dichiarazione di biasimo, per lievi infrazioni, accompagnata dalla diffida a tenere per l'avvenire un comportamento conforme ai doveri di Socio, pena l'applicazione delle sanzioni più gravi.

La sanzione pecuniaria viene inflitta nel caso di infrazioni gravi o quando il Socio già punito con censura non ottemperi alla diffida e persista nel proprio comportamento.

L'esclusione dal Consorzio viene inflitta nel caso di mancanza di tale gravità che rendano incompatibile a giudizio del Consiglio di Amministrazione, l'ulteriore partecipazione del Socio al Consorzio

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione, accertata una mancanza del socio, deve contestarla a quest'ultimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata a.r. e con invito a presentare, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento, le proprie giustificazioni, con eventuale esibizione dei documenti e delle prove a proprio carico. Il Socio può chiedere di prendere visione degli atti sulla cui base è stata formulata la contestazione.

Trascorsi i 30 giorni previsti per le giustificazioni, il Consiglio di Amministrazione decide in merito con atto motivato, comunicato al Socio con lettera raccomandata a.r. entro 45 giorni dalla data dell'intervenuta decisione.

Le sanzioni sono annotate sulla scheda del Socio.

Art. 12

Contro la sanzione disciplinare il socio può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione. Il ricorso, entro il termine suddetto, deve essere presentato al Consorzio, che ne rilascia ricevuta, o inviato a mezzo raccomandata a.r. nel qual caso per l'osservanza del termine vale il timbro di partenza.

Il ricorso non sospende la sanzione, ma il Collegio dei Probiviri, convocato senza indugio dal presidente del Consorzio, può disporre la sospensione per gravi e giustificati motivi.

Le decisioni del Collegio possono essere impugnate dal Socio nei casi e con la procedura di cui al successivo art 25.

Il Collegio, sentito il ricorrente ed acquisito ogni elemento utile, si pronuncia con decisione motivata.

Fermo restando le sanzioni applicate dal Consorzio, nel caso che l'infrazione commessa corrisponda alla non osservanza o addirittura alla violazione delle leggi in vigore, i reati commessi sono di competenza delle autorità preposte e della Repressione Frodi, ai quali organi sarà deferito il socio.

Art. 13

I Soci morosi nel pagamento della tassa e dei contributi consortili, i quali, decorsi 3 mesi dalla seconda diffida a mettersi in regola con il pagamento, da notificarsi a mezzo di raccomandata a.r., non abbiano aderito all'invito, saranno automaticamente esclusi dal Consorzio, salvo ogni altro diritto del Consorzio stesso, in ogni caso, il ritardo dei pagamenti dei contributi consortili determina l'applicazione di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

TITOLO III

DEGLI ORGANI DEL CONSORZIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 14

Sono organi del Consorzio:

- 1 l'Assemblea
- 2 il Consiglio di Amministrazione
- 3 il Presidente
- 4 il Collegio dei Probiviri

CAPO II DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Art. 15

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei consorziati e le sue deliberazioni validamente adottate impegnano tutti i Soci.

L'Assemblea:

1. elegge i membri del Consiglio di Amministrazione;
2. nomina i membri del consiglio dei Probiviri;
3. approva il bilancio consuntivo annuale;
4. approva il bilancio preventivo annuale;
5. delibera sull'azione di responsabilità contro gli amministratori;
6. delibera le modifiche statuarie da sottoporre all'approvazione degli organi istituzionali competenti;
7. delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulla sua liquidazione;
8. approva il Regolamento sociale da sottoporre all'approvazione degli organi istituzionali competenti;
9. delibera su ogni altro argomento previsto o consentito dalla legge e dallo Statuto.

Essa è convocata dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai Soci a mezzo di lettera raccomandata e dovrà contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché l'indicazione del giorno della eventuale seconda convocazione. Dal giorno dell'invio dell'avviso di convocazione a quello dell'adunanza devono intercorrere non meno di quindici giorni.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura sociale per la deliberazione sul bilancio; inoltre l'Assemblea potrà essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo reputerà necessario nonché quando ne facciano domanda scritta almeno il 10% dei Soci. In tal caso, i Soci richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare e la convocazione dovrà essere fatta entro il termine di un mese dal ricevimento della domanda.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci. Il Presidente nominerà il Segretario dell'Assemblea ed in caso di votazioni sceglierà due dei Soci presenti che eserciteranno le funzioni di scrutatori.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea, tutti i Soci, sempre a condizione che siano in regola con i versamenti dei contributi consorziali alla Cassa del Consorzio.

All'Assemblea partecipa il consorziato anche a mezzo del rappresentante legale o di mandatarî, tramite delega scritta.

A ciascun consorziato spetterà il voto che sarà determinato come segue :

- per i produttori in relazione alla quantità di miele DOP riferite al numero di alveari denunciati l'anno precedente per la DOP
- per i confezionatori in base alla quantità di miele DOP ; A ciascun consorziato spetteranno i seguenti voti :
- produttori : 1 voto ogni 300 kg di miele DOP o frazione, per un massimo di 2000 kg;
- confezionatori : 1 voto ogni 1000 kg di miele DOP , per un massimo di 6000 kg.

Art. 17

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione, è necessaria la presenza, anche a mezzo di delegati, della metà dei Soci, che rappresentino almeno la metà dei voti. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati e il numero dei voti di cui essi complessivamente dispongono ; l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Tuttavia :

- per la deliberazioni concernenti la modificazione dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza di tanti Soci che rappresentino la metà più uno dei voti complessivi spettanti ai Soci aventi diritto ad intervenire all'Assemblea ;
le deliberazioni relative sono adottate con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti dei presenti, purchè non inferiore al 30% dei voti degli aventi diritto al voto ;
- per lo scioglimento del Consorzio, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza di tanti Soci che rappresentino il 60% dei voti complessivi spettanti ai Soci aventi diritto ad intervenire all'Assemblea ; la deliberazione dovrà essere adottata con il voto favorevole del 70% dei voti dei presenti.
- Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà nei modi previsti dai successivi art. 18 e 19.

Nelle deliberazioni concernenti la responsabilità degli amministratori, questi non hanno diritto al voto

CAPO III DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

Art. 18

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri eletti, fra i Soci e/o fra i loro legali rappresentanti o loro delegati, dall'Assemblea Generale, comunque dovranno essere rappresentate, se presenti, tutte le categorie nella proporzioni volute dalla legge e cioè :

- Apicoltori 66%
- trasformatori 17%
- Confezionatori 17%

Qualora non venissero eletti Consiglieri di tutte le suddette categorie, il Consiglio di Amministrazione neo eletto provvederà a cooptare altri Soci fino al numero richiesto.

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni sono sempre rieleggibili.

Qualora, nel corso di un esercizio vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirlo utilizzando la lista dei non eletti, nel rispetto della equa rappresentanza di tutte le categorie.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, nonché un Segretario il quale potrà peraltro essere scelto anche all'infuori dei componenti il Consiglio, ed in tal caso non avrà diritto al voto.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione di assegnare al Segretario, anche se fa parte del Consiglio medesimo, una indennità attribuendogli determinati compiti per assicurare la regolarità dei servizi di segreteria e l'istruzione delle pratiche da sottoporre all'esame del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe occasionali ad uno o più dei suoi componenti, fermo restando quanto stabilito dagli art.2381 e 2389 del Codice Civile

Per affiancare ed assistere la Presidenza nello studio e nella trattazione di argomenti di notevole importanza, il Consiglio di Amministrazione potrà costituire commissioni speciali : queste avranno carattere consultivo e di esse il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consiglio stesso e non Soci in ragione della loro particolare competenza e preparazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica, le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente e di chi ne fa le veci.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno trascritte in apposito Libro dei Verbali ; ogni verbale, una volta letto ed approvato, sarà firmato dal Presidente e dal Segretario, i quali congiuntamente ne certificheranno gli estratti.

Il Consigliere assente senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione sarà considerato dimissionario dal mandato di Consigliere

Art. 19

I seggi spettano alle tre categorie previste dal precedente art. 18 e nella proporzione prevista dalle disposizioni di legge.

Ai fini della designazione dei candidati, ogni categoria predispone almeno una lista comprendente un numero di candidati non superiore al doppio dei seggi ai quali ha diritto, e che, per ciascun candidato porti la firma di almeno un Socio della categoria stessa, non candidato e che non abbia presentato altri candidati. Tali liste dovranno pervenire al Consorzio almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

I nominativi compresi nelle liste di ciascuna categoria saranno riportati dal Consorzio in ordine di presentazione delle liste e di elencazione delle liste medesime, in una scheda di voto separata per ogni categoria.

A ciascun Socio presente all'Assemblea dovranno essere consegnate tante schede di voto della sua categoria quanti sono i voti cui ha diritto.

I Soci potranno votare, nell'Assemblea per l'elezione delle cariche sociali, solo per i candidati della categoria di appartenenza,

esprimendo sulla scheda di voto un numero di preferenze non superiore alla metà più uno del numero dei seggi spettanti alla categoria medesima, (numero che dovrà risultare sulla scheda di voto).

Sono nulle le schede con un numero di preferenze maggiore.

Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze ; a parità di preferenze, il candidato con maggiore anzianità nel Consiglio di Amministrazione o che rappresenti il Socio con maggiore anzianità nel Consorzio. Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi della categoria, per i mancanti si tiene conto dell'ordine di elencazione nella scheda.

Dei risultati delle elezioni sarà data notizia al corpo sociale entro 30 giorni dalla data delle stesse.

Qualora, nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli mediante nomina attingendo alla lista dei non eletti, nel rispetto della equa rappresentanza di tutte le categorie di Soci.

Art. 20

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, senza restrizione alcuna, salvo le attribuzioni dell'Assemblea stabilite dal presente Statuto. Il Consiglio provvede alla compilazione del bilancio annuale e della relativa relazione da presentare all'Assemblea, come disposto dagli art. 2423 e segg. del Codice Civile.

In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio inoltre :

1. elegge , con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica , nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri, un Vicepresidente e un Segretario, il quale potrà essere scelto anche all'infuori dei membri del Consiglio, ed in tal caso non avrà diritto di voto. Il presidente dovrà essere eletto con la maggioranza dei voti dei Consiglieri in carica.
2. provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo ; provvede inoltre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, alla redazione e al deposito della situazione patrimoniale annuale prevista dall'art. 2615 del Codice Civile ;
3. redige il bilancio preventivo che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea che approva il bilancio consuntivo relativo all'anno antecedente a quello a cui fa riferimento il preventivo.
4. delibera sulle domande di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto ;
5. fissa la tassa di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto,

stabilendo, eventualmente, la quota da destinare al Fondo Consortile ;

6. fissa la misura dei contributi annuali, previsti dall'art.7 ;
7. segnala l'organismo di controllo privato al quale assoggettare la produzione DOP e può curare l'addebito del costo di certificazione ai richiedenti di detto servizio.
8. Adotta i provvedimenti previsti dagli art. 11, 12 del presente Statuto

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, mediante avviso da inviarsi al domicilio di ciascun Consigliere con lettera raccomandata, almeno sei giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi d'urgenza, la convocazione o la modifica dell'ordine del giorno possono essere fatte anche telegraficamente o a mezzo fax o e-mail, spediti almeno due giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Salvo quanto previsto al punto 1 del 2° comma del precedente art.23 le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art.22

Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informandone il Consiglio di Amministrazione, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse del Consorzio. A lui spetta la firma sociale, salvo quanto è disposto dal successivo articolo.

Il Presidente convoca e presiede le Assemblee consortili ed il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare temporaneamente tutte o parte delle proprie attribuzioni al Vicepresidente su conforme autorizzazione del Consiglio. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea ordinaria potrà nominare, fra le persone che si siano rese particolarmente meritevoli nel raggiungimento degli scopi sociali, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, un Presidente Onorario del Consorzio.

Il Presidente Onorario potrà essere invitato alle assemblee consortili ; il Presidente Onorario potrà partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Le sue funzioni potranno essere esclusivamente di carattere consultivo.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI ED IL COLLEGIO ARBITRALE

Art. 23

L'Assemblea nomina un Collegio dei Probiviri, composto da tre membri che possono essere scelti anche fra non appartenenti al Consorzio. Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Collegio nomina nel suo seno un Presidente e, eventualmente, propone al Consiglio, per l'approvazione, le norme per il proprio funzionamento : dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al Collegio dei Probiviri sono obbligatoriamente deferiti i ricorsi previsti dall'art. 13 del presente Statuto, nonché - in primo grado - ogni altra controversia che potesse sorgere tra il Consorzio ed i propri Soci.

Il Collegio, sentite le parti, decide con i poteri dell'arbitro, amichevole compositore, senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio.

Contro la decisione del Collegio dei Probiviri le parti possono proporre ricorso a un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri. La parte attrice notifica alla parte convenuta la sua domanda e il nome dell'Arbitro da essa nominato. Se la convenuta non nomina il proprio arbitro o non lo notifica alla parte attrice entro 20 giorni, la nomina del detto arbitro sarà deferita al presidente del Tribunale di Massa Carrara, ad istanza dell'attrice. I due arbitri nominano il terzo che presiede il Collegio.

Se essi non si accordano sulla nomina entro 20 giorni, questa è fatta dal Presidente del Tribunale di Massa Carrara ad istanza della parte più diligente.

L'arbitrato avrà natura rituale e il Collegio deciderà anche in ordine alle spese della procedura.

Le parti si impegnano a dare fedele ed immediata esecuzione alla decisione o determinazione arbitrale.

TITOLO IV DEL PATRIMONIO E DEL BILANCIO CAPO UNICO

Art. 24

Il Bilancio consuntivo del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dagli artt.2423 e seguenti del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Sede sociale nei quindici giorni precedenti la data di

prima convocazione dell'Assemblea da farsi nei modi e nei tempi previsti dall'art. 16.

Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione, potranno essere destinati dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva di cui all'art.29.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 25

L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio ovvero l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo sia accantonata in uno o più fondi di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto o, eventualmente, per una più vasta e migliore attuazione degli scopi previsti dall'art. 3 del presente Statuto mediante incremento del "Fondo consortile".

Art. 26

Il Fondo Consortile è costituito :

- a. dal contributo specifico deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio ;
- b. dalla tassa di ammissione versata una tantum ;
- c. dai contributi in c/capitale versati al Consorzio
- d. dagli avanzi di esercizio se appositamente destinati dall'Assemblea.

Per la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo (art. 2615 Codice Civile).

Qualora il Fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

TITOLO V DELLA STRUTTURA OPERATIVA

Art. 30

Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Presidente, può nominare un Direttore della struttura operativa fissandone le attribuzioni, i poteri e i compensi.

Questi è alle dipendenze del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile, per la parte che gli compete, oltre che dell'ordinaria gestione del Consorzio, anche della applicazione dello Statuto e dei Regolamenti consortili, nonché dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ; il Direttore è altresì

responsabile dell'operato di tutto il personale del Consorzio, che da lui dipende.

TITOLO VI

SCIoglIMENTO

CAPO UNICO

Art. 28

Qualora, per qualsiasi causa, si addivenga allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori per provvedere, ove applicabili, secondo le norme di cui agli art. 2275 e segg. C.C.

Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio netto consortile risultante dal Bilancio finale di liquidazione sarà devoluto ad altro Ente o Associazione avente finalità analoghe o compatibili con quelle del Consorzio, ovvero a fini di pubblica utilità. L'Ente cui sarà devoluto il patrimonio netto del Consorzio, sarà indicato dall'Assemblea che dovrà essere convocata dal liquidatore per l'approvazione del Bilancio finale di liquidazione, sentito l'organo di controllo di all'art. 3 comma 190 della L.23/12/1996 n.662.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO UNICO

Art. 29

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di Consorzi ed in particolare le disposizioni in materia di Consorzi di tutela delle DOP.